



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
Visto, in particolare, l'articolo 184-ter, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che un rifiuto cessa di essere tale quando è sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti criteri specifici, da adottare nel rispetto di determinate condizioni;

Visto, inoltre, il successivo comma 2, che prevede che i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 14 febbraio 2013 recante il “Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto per determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni”;

Visto, in particolare, l'art. 15, comma 1, del predetto decreto ministeriale, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un Comitato di vigilanza e controllo, composto da nove membri esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la composizione del Comitato stesso e i cui componenti sono designati: a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente del Comitato stesso; b) uno dal Ministro dello sviluppo economico; c) quattro dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di produzione ed utilizzatori del CSS – combustibile; d) uno dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale; e) uno dal Comitato termotecnico italiano (CTI);

Visto il D.M. n. 365 del 13 dicembre 2013 con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto n. 22 del 14 febbraio 2013 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che, per mero errore materiale, è stato omesso il secondo componente la cui nomina è di competenza del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Considerato che, pertanto occorre procedere alla nomina del secondo componente la cui designazione è di competenza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del precitato D.M. n. 22 del 14 febbraio 2013;

DECRETA

Articolo 1

Il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto n. 22 del 14 febbraio 2013 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è integrato dal seguente componente:

- Ing. Giuseppe Mininni, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Articolo 2

La partecipazione ai lavori del predetto Comitato di vigilanza e controllo avviene senza oneri a carico della finanza pubblica, né compensi o indennità per i componenti.

Il presente decreto è notificato al Componente del tavolo di consultazione ed è pubblicato sul sito INTERNET del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

On. Andrea Orlando

